

Direzione COESIONE SOCIALE

Settore Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità

DETERMINAZIONE NUMERO: 1427 DEL: 06/12/2018  
Codice Direzione: A15000 Codice Settore: A1512B  
Legislatura: 10 Anno: 2018

Non soggetto alla trasparenza ai sensi Artt. 15-23-26 del decreto trasparenza

Firmatario provvedimento: Maria Maddalena Mondino

#### Oggetto

Fondazione Casa di Riposo Alessandro Riberi, con sede nel comune di Stroppo (CN).  
Provvedimenti in ordine al riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 4, c. 2, della l.r. 12/2017.

Premesso che la Regione Piemonte ha disciplinato il riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza adottando i seguenti atti:

- L.R. 2 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza";
- D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1 e modalità attuative per l'applicazione della legge";
- D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n. 12 "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione criteri e principi generali in merito alla contabilità delle Aziende, alle nomine e compensi ai Commissari delle Ipab e delle Aziende e ai Direttori delle Aziende";
- D.D. n. 179 del 12/03/2018 "Legge Regionale 02 agosto 2017, n.12. "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza". Approvazione modelli di istanza, schemi di statuto e manuale operativo"

Precisato che all'art. 4 della L.R. n. 12/2017 sopra citata sono indicati i valori medi della produzione, da calcolarsi con riferimento agli ultimi tre anni di attività, sulla cui base le IPAB si trasformano in associazioni o fondazioni o aziende.

Dato atto che:

- l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Casa di Riposo "Alessandro Riberi" (nel seguito: I.P.A.B.), con sede nel Comune di Stroppo (CN), tra le sue origini dall'atto di testamento del signor Antonio Riberi, e viene eretta in Ente morale con Regio Decreto del 03.11.1910, intitolato, per volontà del fondatore, al proprio zio Alessandro Riberi ;

- l'I.P.A.B. ha per scopo, a norma dell'art. 3 dello statuto vigente, approvato con D.G.R. n° 34-23042 del 22.02.1993 di ospitare persone adulte autosufficienti di ambo i sessi.

- con istanza datata 30.10.2018, pervenuta a questa Amministrazione in data 31.10.2018, il Presidente dell'I.P.A.B. ha richiesto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 15.10.2018, la trasformazione dell'IPAB in Fondazione con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'approvazione del nuovo statuto e a conseguente iscrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche di diritto privato, in quanto il valore medio della produzione, calcolato con i criteri dell'art. 4, comma 1 della L.R. n. 12/2017, ammonta a complessivi Euro 699.069,00, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio dallo stesso sottoscritta;

- la suddetta istanza risulta essere corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa regionale in materia di riordino delle IPAB nonché dai relativi provvedimenti attuativi;

- l'I.P.A.B. attualmente svolge la propria attività di casa di riposo, come da relazione acquisita agli atti del Settore.

Vista la nota di questo Settore, n. 51628 del 13.11.2018, con la quale il Comune di Stroppo è stato informato in merito all'istanza di riordino presentata dalla suddetta IPAB.

Preso atto che, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta nota regionale, non è pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di Stroppo.

Ritenute realizzate, per i motivi esposti, le condizioni previste per il riordino da IPAB a Fondazione/Associazione.

Constatato, inoltre, che lo statuto proposto, coerente con la normativa vigente e gli schemi di statuto di cui alla D.D. n. 179 del 12/03/2018 sopra citata, risulta meritevole di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

visti gli atti;

visto il D.P.R. n. 9 del 1972;

visto il D.P.R. n. 616 del 1977;

visto il D.P.R. 361 del 10/02/2000;

vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale centralizzato provvisorio delle persone giuridiche private;

visto il decreto legislativo n. 207 del 04/05/2001;

vista la Legge regionale n. 1 del 08/01/2004;

vista la Legge regionale n. 12 del 02/08/2017;

vista la D.G.R. n. 30-6355 del 12/01/2018;

vista la D.G.R. n. 15-6460 del 09/02/2018;

vista la D.G.R. n. 16-6461 del 09/02/2018;

vista la D.D. n. 179 del 12/03/2018;

visto l'inventario dei beni immobili e mobili presentato dall'Istituzione.

Dato atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione, in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

#### **IL DIRIGENTE**

- visto il D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;

- visto l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28/07/2008;

- in conformità con i criteri e le procedure disposti dalla D.G.R. n. 1-3615 del 31/07/2001 e s.m.i. in materia di semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

#### **DETERMINA**

- di approvare e recepire quanto riportato nelle premesse della presente determinazione;

- di riconoscere l'idoneità all'iscrizione nel registro regionale centralizzato delle persone giuridiche private, di cui alla D.G.R. 39 - 2648 del 02/04/2001, della fondazione Casa di Riposo Alessandro Riberi, con sede nel Comune di Stroppo (CN), con il vincolo della destinazione del patrimonio e delle relative rendite alle attività previste dallo statuto proposto, composto di 18 articoli, che si approva e si allega alla presente determinazione per farne parte integrante.

Il riconoscimento della personalità giuridica è determinato dall'iscrizione nel suddetto Registro.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è incaricato di curare l'espletamento degli atti conseguenti al riconoscimento della natura giuridica privatistica dell'ente.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La stessa sarà pubblicata sui B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L. R. n. 22/2010.

**Il Dirigente Responsabile di Struttura Temporanea XST020**

**Dott. ssa Maria Maddalena Mondino**

**Roberto Forchino**

ID: STROPPO 5289-924-28672



**STATUTO ORGANICO  
CASA DI RIPOSO ALESSANDRO RIBERI**

**Capo I:**

**Origine, scopo, patrimonio**

**Art. 1**

***Origine***

La Fondazione Casa di riposo "Alessandro Riberi" - già Istituzione di Pubblica Assistenza e Beneficenza, trae le sue origini da disposizioni testamentarie del Commendatore Antonio Riberi in data 23.02.1909, Ospedale eretto in Ente morale per Regio Decreto 03.11.1910, firmato da Vittorio Emanuele III ed intitolato, giusta la volontà del prefato fondatore, al Suo zio, l'insigne chirurgo Alessandro Riberi.

La Fondazione Casa di riposo "Alessandro Riberi" ha sede nel Comune di Stroppo - Via Nazionale n. 30

**Art. 2**

***Scopo***

La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale. Lo scopo della Fondazione è perseguire finalità di solidarietà sociale ed offrire ospitalità a persone adulte autosufficienti e non, provenienti dai Comuni dell'Alta Valle Maira o altri comuni secondo le disponibilità e a discrezione dell'Amministrazione. Svolge ogni altra attività connessa alle finalità sopra indicate.

**Art. 3**

***Patrimonio***

Per il perseguimento dei fini statuari e per garantire il funzionamento, la Fondazione dispone del seguente patrimonio

- · Fondo di dotazione indisponibile costituito:
  - dall'immobile in cui viene svolta l'attività istituzionale della Fondazione, individuato al Foglio 10 Particella 516 Sub 3 cat B/2 7444mc Rendita 768,90
- · patrimonio disponibile costituito:
  - dai beni immobili non direttamente utilizzati per il perseguimento degli scopi statuari, come emergenti da specifico inventario;
  - dai beni immobili e mobili che perverranno a qualsiasi titolo, nonché elargizioni e contributi da parte di enti pubblici e privati, o da persone fisiche espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dal presente statuto.

**Art. 4**

***Mezzi finanziari***

Per l'adempimento dei propri scopi, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 3;
- rette corrisposte dagli utenti;
- integrazioni rette Asl, Consorzio e vari
- ogni eventuale contributo ed elargizione di terzi, destinati all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

**Capo II**

***Amministrazione della Fondazione***

**Art. 5**

***Organi della Fondazione***

Sono Organi della Fondazione:

1. Il Consiglio di Amministrazione;
2. Il Presidente;
3. Il Vice Presidente.



Puo' essere costituita, e far parte degli organi dell'Ente, L'Assemblea dei Soci Benefattori

#### Art. 6

##### *Composizione del Consiglio di Amministrazione*

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da N. 5 componenti nominati come di seguito indicato:

- n. 1 Comune di Stropo che nomina il Presidente
- n. 1 Unione Montana Valle Maira
- n. 1 Associazione Volontari Servizi Socio-Assistenziali Stropo
- n. 2 Consiglio Pastorale di Valle

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 3 anni e i relativi componenti possono essere riconfermati senza interruzione.

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno il Vice Presidente.

Le cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, salvo eventuali rimborsi spese, adeguatamente giustificati, da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 7

##### *Adunanze del Consiglio di Amministrazione*

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime avranno luogo almeno due volte l'anno e in ogni caso in epoca opportuna per l'approvazione dei Bilanci. Le riunioni straordinarie avranno luogo ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da almeno due componenti del Consiglio di Amministrazione. Le convocazioni sono fatte dal Presidente a mezzo avviso da recapitarsi ai Consiglieri almeno sette giorni prima, ovvero due giorni prima in caso d'urgenza, con l'indicazione dell'ordine del giorno degli oggetti da trattare ovvero mediante i previsti mezzi di telecomunicazione.

#### Art. 8

##### *Competenze del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione:

- definisce gli obiettivi, piani e i programmi;
- approva il bilancio consuntivo;
- delibera i regolamenti;
- delibera l'accettazione od il rifiuto di lasciti, legati, donazioni, nonché gli acquisti e le alienazioni di beni immobili e mobili;
- delibera le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno quattro componenti
- delibera lo scioglimento anticipato e la devoluzione del patrimonio della Fondazione con la presenza ed il voto favorevole di almeno quattro componenti.
- delibera la nomina del revisore dei conti

#### Art. 9

##### *Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione può validamente deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza dei voti degli intervenuti;

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni concernenti la dismissione dei beni direttamente destinati alla realizzazione dei fini istituzionali, devono prevedere il contestuale reinvestimento dei proventi nell'acquisto di beni più funzionali al raggiungimento delle finalità istituzionali e devono essere adottate con il voto favorevole di almeno quattro componenti.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione può assistere il Revisore dei Conti.

Il Presidente o il Consiglio di Amministrazione, ove ciò sia ritenuto opportuno, può invitare alle riunioni esperti e consulenti che non hanno diritto di voto, nemmeno consultivo.



#### **Art. 10**

##### ***Verbalizzazione delle sedute del Consiglio di Amministrazione***

Di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione deve essere redatto apposito verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, il quale ultimo viene nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il verbale originale è custodito presso la sede della Fondazione stessa.

#### **Art. 11**

##### ***Attribuzioni del Presidente***

Il Presidente, che ha la legale rappresentanza della Fondazione,

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- sottoscrive i contratti deliberati con persone, enti o istituzioni;
- rappresenta la Fondazione in giudizio, con tutti i poteri inerenti, necessari e sufficienti;
- firma la corrispondenza, gli atti d'ufficio e, coadiuvato dal segretario, cura l'esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Vice Presidente o in mancanza di quest'ultimo dal Consigliere più anziano d'età.

#### **Art. 12**

##### ***Il Direttore***

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, al di fuori dei propri componenti. Egli è il responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa della Fondazione e come tale, adotta tutti i provvedimenti di organizzazione delle risorse umane e strumentali disponibili compresi quelli che impegnano la Fondazione verso l'esterno, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e risponde dei risultati ottenuti.

Partecipa a tutte le sedute del Consiglio di Amministrazione, ne redige i verbali (se tale funzione non è attribuita al Segretario), formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico, giuridico e normativo al Consiglio di Amministrazione sui suddetti atti.

Il Direttore è assegnatario dei capitoli di bilancio, procede ad impegnare e liquidare le spese compatibilmente con le disponibilità di ogni singolo capitolo.

Collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione.

Spettano al Direttore tutte le funzioni assegnate dalla Regione Piemonte al Responsabile della Struttura ai sensi della D.G.R. n° 45-4248 del 30.07.2012 e s.m.i.

Le attribuzioni e le competenze possono essere definite in apposito regolamento.

#### **Art. 13**

##### ***Segretario***

Il Segretario collabora con il Direttore o in sua assenza, con il Presidente:

- all'espletamento delle attività contabili e amministrative
- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione e alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione;
- all'attuazione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e alla predisposizione degli atti amministrativi necessari;

#### **Art. 14**

##### ***Revisore dei Conti***

Al riscontro della gestione finanziaria ed all'accertamento della regolare tenuta delle scritture contabili provvede il Revisore dei Conti nominato dal Consiglio di Amministrazione. Egli esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.



Il Revisore dei Conti dura in carica tanto quanto il Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato e può essere riconfermato.

### **Capo III**

#### **Norme generali d'amministrazione**

##### **Art. 15**

##### ***Esercizio finanziario***

L'esercizio finanziario inizia dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione approva il Bilancio consuntivo dell'esercizio precedente entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

##### **Art. 16**

##### ***Estinzione della Fondazione***

La Fondazione può estinguersi a norma dell'art. 27 del Codice Civile.

In tale caso, il patrimonio restante, esaurita la liquidazione, sarà devoluto a favore di Associazione o Fondazione con personalità giuridica, senza scopo di lucro, avente sede ed operante nel Comune di Stropo o in altro Comune facente parte dell'Unione Montana, con il vincolo essenziale di svolgimento attività nel campo socio-educativo o socio-assistenziale.

Contestualmente alla deliberazione di scioglimento, oltre all'individuazione specifica del destinatario del residuo attivo, il Consiglio di Amministrazione potrà indicare il liquidatore e fissare la sede della liquidazione.

### **Capo IV**

#### ***Disposizione Finale***

##### **Art. 17**

##### **Modifiche o integrazioni allo Statuto**

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Statuto, dovranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno quattro Consiglieri su cinque.

##### **Art. 18**

##### ***Norme finali e transitorie***

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si osservano le vigenti disposizioni stabilite dal Codice Civile e dalla Legge. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

